

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3568-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (Stampato n. 1431)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 novembre 1966*

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Statuto della Scuola europea, firmato dall'Italia nel 1957 ed esteso alla Scuola europea di Ispra-Varese con Protocollo del 13 aprile 1962, ratificato dal

Parlamento e promulgato con legge 19 maggio 1965, n. 577, prevede espressamente, all'articolo 28, che « il Consiglio superiore (della Scuola europea) può negoziare con il Governo

dello Stato in cui ha sede la scuola qualsiasi accordo complementare, allo scopo di garantire alla scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento ».

In base a tale norma, si è ritenuto opportuno negoziare una Convenzione fra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea al fine di facilitare il funzionamento della Scuola di Ispra-Varese, la cui importanza, dalla data della sua istituzione nel dicembre 1960 ad oggi, è andata via via crescendo.

Sorta nel quadro di quella politica che mira a consentire ai figliuoli dei dipendenti dalle Comunità europee di proseguire nei loro studi senza intralcio anche nel caso che motivi di lavoro abbiano comportato il trasferimento delle famiglie in Paesi diversi da quello d'origine, la Scuola di Ispra-Varese, che ricalca le basi giuridiche e didattiche di quelle di Lussemburgo e di Bruxelles, annovera fra i suoi studenti giovani di tutte le nazioni appartenenti alla C.E.E.A., favorendo ovviamente anche quei rapporti umani che, con una maggiore reciproca conoscenza fra individui, potranno consentire domani una ancor maggiore comprensione fra popoli.

Attualmente, questa Scuola conta più di mille alunni e, nella scorsa sessione estiva di esami per il 1965, ha rilasciato i suoi primi diplomi di licenza liceale europea.

La Convenzione, firmata il 5 settembre 1963, prevede alcune agevolazioni sia per il funzionamento in sé stesso della Scuola, sia per il personale insegnante ed amministrativo non italiano, in essa impiegato.

Agli articoli 1 e 2 è previsto che il Governo italiano provvederà alla manutenzione ordinaria dei locali, nonché all'arredamento ed al materiale didattico-scientifico necessario alla scuola e che i locali sono posti sotto la protezione delle autorità italiane.

Seguono, all'articolo 4, disposizioni relative alla esenzione dalle imposte immobiliari sul reddito, e dalle sovraimposte provinciali e comunali, ed alla equiparazione alle Amministrazioni italiane per quanto riguarda le imposte indirette.

L'esenzione da dazi doganali per l'importazione del materiale destinato all'installazione ed al funzionamento della Scuola forma oggetto dell'articolo 5, che contempla anche le modalità per una eventuale successiva cessione ad altri del materiale stesso.

Per quanto riguarda il personale della Scuola non italiano, ad esso il Ministero degli affari esteri rilascerà una speciale carta di soggiorno (articolo 7). Inoltre, in occasione

della prima immissione in servizio in Italia, potrà importare, in esenzione doganale, mobilia, effetti personali ed autovettura, purché ne faccia richiesta entro un anno dalla venuta in Italia (articolo 9).

L'articolo 10 prevede poi che il personale straniero impiegato nella Scuola possa scegliere fra il regime di previdenza sociale vigente in Italia, oppure quello del Paese d'origine, oppure ancora quello predisposto dalla Scuola stessa.

Tutte le disposizioni sin qui ricordate si basano ovviamente su di un principio di reciprocità. Infatti analogo trattamento viene riservato da parte dei rispettivi Governi degli altri Stati membri della Comunità alle Scuole europee situate nel loro ambito territoriale.

Alla Convenzione è aggiunto, come parte integrante, uno Scambio di Note, che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 della Convenzione, stabilisce che il Governo italiano verserà *una tantum*, alla Direzione della Scuola la cifra di 63 milioni di lire per l'arredamento e la fornitura di materiale didattico e scientifico, in tre annualità, a partire dall'esercizio 1963-64, così suddivise: lire 28.000.000 per il primo anno; lire 18.000.000 per il secondo anno; lire 17.000.000 per il terzo anno.

Il Governo italiano si impegna inoltre a versare per la manutenzione ordinaria degli edifici della Scuola, la somma annua di lire 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1966-67.

Il disegno di legge, oggi sottoposto al nostro esame, per l'approvazione e l'esecuzione della Convenzione e dello Scambio di Note sopra esposti, dispone che si provveda allo adempimento degli impegni assunti nella lettera allegata alla Convenzione con 28 milioni nell'anno finanziario 1963-64, con 9 milioni nel bilancio del secondo semestre 1964, con 17.500.000 nel bilancio 1965 e 11 milioni nel bilancio 1966.

La somma di questi 4 stanziamenti risulta di lire 65.500.000, che corrisponde precisamente alla somma *una tantum* di 63 milioni per l'arredamento e materiale didattico e scientifico più la quota della annualità di 5 milioni annui per la manutenzione ordinaria corrispondente al secondo semestre del 1966, cioè lire 2.500.000.

È doveroso aggiungere che, dato il tempo necessario alla procedura di ratifica, i 63 milioni per arredamento e fornitura di materiale didattico e scientifico rappresentano il rimborso di quanto è già stato anticipato, al fine di

far funzionare la Scuola di Ispra-Varese, sia dalla C.E.E.A. che dal fondo di riserva della Scuola.

Da tutto quanto sopra esposto si evince come l'approvazione del presente disegno di legge corrisponda, da un lato, ad una legittima aspettativa oltre che ad una vera e pro-

pria necessità delle famiglie dei dipendenti del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra, e; dall'altro, alla politica volta a favorire le iniziative di carattere europeistico opportunamente seguita dall'Italia.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.